



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7332/2022 promossa
da

Parte_1 **(P. Iva** *P.IVA_1* **)** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Corvino e Vincenzo Putrignano,

ATTRICE OPPONENTE

contro

Controparte_1 **(C.F. e P. Iva** *P.IVA_2* **e** *CP_2*
[...] **(CF e P. Iva** *P.IVA_3* **)**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dall'avv. e dom. Antonino Ingiulla,

CONVENUTE OPPOSTE

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2051/2022 e domanda riconvenzionale.
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società *Parte_1* ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2051/2022 con il quale il Tribunale di Brescia ha ingiunto a suo carico il pagamento in favore di *Controparte_1* della somma complessiva di € 7.807,24, oltre accessori e spese, pretesa a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizi resi in favore della *Pt_1* in forza di due contratti, aventi ad oggetto, l'uno

l'esercizio commerciale sito in Salò (BS), l'altro l'esercizio commerciale sito in Desenzano Del Garda (BS).

L'opponente in particolare ha eccepito preliminarmente: l'improponibilità della domanda di pagamento per esistenza della clausola arbitrale con riguardo al contratto di Salò, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo; l'incompetenza per territorio con riguardo al contratto di Desenzano, stante l'esistenza della clausola di deroga.

Nel merito, ha eccepito l'intervenuta transazione, intercorsa fra le parti in data 18.2.2022 (come da doc. 8 prodotto), in forza della quale la debitrice non solo non esponeva alcuna ragione di credito, ma anzi si riconosceva debitrice di somme in favore della stessa attrice. Pertanto, la *Pt_1* ha chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento del proprio credito per complessivi € 2.387,49 (credito composto in parte da incassi non restituiti, in parte dal valore dei beni non rinvenuti nell'inventario).

Si è costituita la *Controparte_1* unitamente alla *Controparte_2* contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed esponendo, con particolare riferimento alle eccezioni preliminari, che la clausola compromissoria contenuta nel contratto di Salò non impediva il ricorso al procedimento monitorio, mentre la clausola di deroga alla competenza per territorio non risultava specificamente sottoscritta, con la conseguenza che entrambi i rilievi non erano di ostacolo alla pretesa creditoria.

Nel merito, le convenute hanno disconosciuto la conformità all'originale del documento 8 prodotto dall'attrice e incorporante l'accordo transattivo e hanno insistito per il pagamento dei rispettivi crediti, chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o, in subordine, la pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 ter cpc. Hanno concluso per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.

Alla prima udienza, il Giudice ha respinto le istanze di provvisoria esecuzione e anticipatorie e concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie di rito.

Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti acquisiti, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI

L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di improponibilità/incompetenza della domanda di pagamento proposta dalla ingiungente, per esistenza della clausola arbitrale contenuta nel contratto di prestazione di servizi, relativo al punto vendita di Salò, stipulato dalle parti in data 24.10.2019 (doc. 1), rilievo nel quale la parte attrice opponente ha insistito in sede di conclusioni.

La questione riguarda una parte del credito oggetto di ingiunzione, precisamente l'importo di € 3.477,00 preteso dalle convenute proprio in forza del predetto contratto.

La clausola 2.3) contenuta nel documento negoziale è, pacificamente qualificabile come clausola arbitrale poiché deferisce a un collegio di tre arbitri la risoluzione di “*contrastisti fra i contraenti sull’interpretazione ed esecuzione del presente contratto*”.

L’interpretazione letterale della pattuizione consente di affermare la natura rituale dell’arbitrato concordato dalle parti.

Evidente è infatti la volontà di conferire all’arbitro l’incarico di “decidere” la controversia eventualmente insorta tra le parti e non quello di giungere ad una composizione amichevole.

La natura di arbitrato rituale, alla quale la stessa parte attrice ha fatto riferimento, impone quindi la dichiarazione di incompetenza di questo giudice in merito alla presente controversia che ha ad oggetto proprio l’esecuzione del contratto.

Per tal ragione già sussistono i presupposti per la revoca del decreto ingiuntivo, dovendosi reputare il decreto nullo per incompetenza.

Quanto alla restante parte del credito oggetto di ingiunzione, ovvero della somma di € 4.330,24, pretesa in forza del contratto stipulato dalle parti in data 20.10.2019 e avente ad oggetto l’esercizio commerciale di Desenzano del Garda (doc. 2) vanno richiamate le considerazioni esposte nell’ordinanza del 9.3.2023 con cui è stata rigettata l’istanza di provvisoria esecuzione e l’istanza ex art. 186 ter c.p.c..

Anzitutto, va respinta l’eccezione preliminare di incompetenza per territorio poiché la clausola derogatrice non risulta sottoscritta e, per il vero, neppure il contratto, nel suo complesso, non è sottoscritto dalle parti.

Il credito della convenuta, in ogni caso, non può essere riconosciuto, in quanto rimane l’incertezza (non sanata nel corso dell’istruttoria) sul soggetto creditore, come adombrata da questo giudice già nell’ordinanza 9.3.2023. Invero, nella narrativa del ricorso monitorio si afferma che il contratto di prestazione di servizi, costituente il titolo giustificativo del credito, sarebbe stato stipulato dalla società *Controparte_1*, mentre le fatture emesse proprio per il corrispettivo delle prestazioni rese in forza di detto contratto, sono riconducibili alla *Controparte_2*, che è soggetto distinto dalla prima e del quale non si documenta alcuna successione nei pregressi rapporti contrattuali.

Infine, premessa l’assoluta carenza di prova del titolo negoziale posto alla base del credito ingiunto (atteso che il contratto prodotto non è firmato e che la convenuta opposta non ha neppure formulato capitoli di prova diretti a dimostrare per testimoni l’esistenza dell’accordo) va comunque osservato che il presunto credito della convenuta risulta estinto per transazione, dovendosi ritenere dimostrato l’accordo transattivo dedotto dall’attrice sulla base dei documenti prodotti.

Va, infatti valorizzata la corrispondenza intercorsa tra i legali di cui ai docc. 4, 5 e 6, allegati alla citazione, i quali, valutati complessivamente, consentono di superare la contestazione di non conformità all'originale del documento transattivo prodotto dall'attrice solo in copia (doc. 8).

Pertanto, dovendosi attribuire valore probatorio alla volontà manifestata dalla convenuta nel predetto accordo transattivo, di non ritenersi creditrice di alcuna somma nei confronti dell'attrice, ma anzi di ritenersi essa stessa debitrice, deve ritenersi insussistente ogni ragione di credito qui vantata dalle convenute.

In definitiva, all'esito del giudizio deve ritenersi che il credito oggetto di ingiunzione non sia risultato dimostrato né nell'*an* né nel *quantum* con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

In merito alla domanda riconvenzionale si osserva quanto segue.

Parte attrice opponente ha reiterato, in sede di conclusioni, le istanze istruttorie formulate nella memoria n. 2. E tuttavia, i capitoli formulati ai fini della prova dell'esistenza del proprio credito alla restituzione delle somme asseritamente trattenute dalla convenuta in modo indebito (a titolo sia di incassi dei punti vendita, sia di valore della merce non rinvenuta nell'inventario), si presentano del tutto generici e irrilevanti, oltre che valutativi sotto il profilo del *quantum*.

Quanto ai documenti prodotti a tal fine, è appena il caso di osservare come si tratti di fatture di provenienza unilaterale (docc. 13, 14) ovvero di schermate prive di riferimenti oggettivi (data e punto vendita) e soggettivi.

Pertanto, anche la domanda riconvenzionale va rigettata per difetto di prova.

In merito al regolamento delle spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza, deve disporsi la compensazione parziale nella misura di un terzo e condannarsi la parte convenuta opposta alla rifusione del residuo in favore dell'attrice opponente, risultata vittoriosa sulla domanda principale.

Le spese si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per la fase istruttoria e decisoria, attesa la natura documentale della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accertata la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 2051/2022, essendo questo Giudice incompetente per la parte di credito (€ 3.477,00) basta sul contratto di prestazione di servizi stipulato dalle parti in data 24.10.2019 e relativo al punto vendita di Salò, per esistenza della clausola arbitrale, ed accertata l'insussistenza del residuo credito oggetto di ingiunzione, revoca il decreto ingiuntivo;

rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite che liquida, per l'intero, in € 118,50 per anticipazioni ed € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di legge;
condanna la parte convenuta opposta a rifondere in favore dell'attrice opponente i due terzi delle spese di lite, come sopra liquidate (per l'intero).

Brescia, 3 febbraio 2026.

Il Giudice

Carla D'Ambrosio

“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”